9. Le rispettive responsabilità e obbligazioni negli accordi relativi alla sicurezza e alla salvaguardia dell'informazione classificata, continueranno ad essere valide anche una volta estinto il presente Accordo, a meno che le Parti non stabiliscano il contrario.

Art. 9. Principio di riservatezza

Al fine di rendere efficace il presente Accordo complementare, le Parti applicano ed osservano il principio di riservatezza e del segreto professionale, in conformità con la normativa interna e alle misure di sicurezza stipulate nell'articolo 8 del presente Accordo complementare, poiché questo principio è applicabile al personale che ha accesso diretto all'informazione, ai documenti, ai dati tecnici, ai materiali o alle dotazioni ed è punibile nei termini del codice penale di ciascuna Parte.

Art. 10. Competenza delle autorità nazionali

Una Parte non eserciterà né azioni di competenza tantomeno azioni di funzione nel campo dell'altra Parte, essendo queste riservate di diritto e di competenza esclusive alle autorità dell'altra Parte.

Art. 11. Risoluzione delle controversie

Qualsiasi tipo di controversia dovesse sorgere in relazione all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, sarà esclusivamente risolta per mezzo di consultazione dirette tra le Parti.

Art. 12. Progetti specifici

- 1. Le Parti operative firmeranno convenzioni specifiche che approfondiranno le aree di cooperazione, in conformità con quanto previsto dal presente Accordo; tali convenzioni potranno, previo mutuo accordo tra le parti coinvolte, includere istituzioni civili.
- 2. Gli accordi specifici richiesti dalle Parti operative saranno limitati agli obiettivi del presente Accordo complementare e verranno elaborati in conformità con le rispettive procedure, leggi e regolamenti nazionali.
- 3. I programmi e progetti finalizzati a rendere effettivo il presente Accordo, verranno pianificati, elaborati e sviluppati dal personale autorizzato dal Ministero della difesa italiano e dal Ministero della difesa nazionale della Colombia, tenendo conto del mutuo interesse.

Art. 13. Validità ed estinzione

1. Il presente Accordo complementare entrerà in vigore alla data dell'avviso di ricevimento della seconda comunicazione attraverso la quale le Parti comunicheranno, per via diplomatica, l'adempimento dei loro rispettivi procedimenti interni.

- 2. Il presente Accordo complementare potrà essere revisionato con il consenso reciproco delle due Parti.
- 3. Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre (3) mesi. Questa notifica, che dovrà essere fatta per iscritto, sarà effettiva novanta (90) giorni dopo che sarà stata ricevuta dall'altra Parte.
- 4. L'estinzione del presente Accordo complementare non riguarderà i progetti ed i programmi o altre attività che siano ancora in fase di esecuzione, fin quando con saranno state portate a termine, a meno che le Parti non stabiliscano il contrario.

Sottoscritto a Roma il giorno 29 del mese di luglio dell'anno 2010 in lingua italiana e spagnola, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Sottoscritto a Bogotà il giorno 5 (cinco) del mese di agosto dell'anno 2010 in lingua italiana e spagnola, tutti i testi facenti ugualmente fede.

PER L/GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA COLOMBIANA

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2052):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (Gentiloni Silveri) e dal Ministro della difesa (Pinotti) in data 10 settembre 2015.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 29 settembre 2015, con pareri delle commissioni 1^a, 2^a, 4^a

Esaminato dalla 3^a commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 1° ottobre 2015 e il 1° marzo 2017.

Esaminato in aula ed approvato il 4 maggio 2017.

Camera dei deputati (atto n. 4461):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 10 maggio 2017, con pareri delle commissioni I, IV, VeX.

Esaminato dalla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, in data 15 giugno 2017 e 13 settembre 2017.

Esaminato in aula il 14 novembre 2017 ed approvato il 15 novembre 2017.

17G00191







